



Misure speciali per eventi legati all'emergenza del COVID-19 Ammortizzatori sociali

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Con il decreto-legge n. 18/2020 il Governo è intervenuto disciplinando misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Sono stati introdotti trattamenti di Cassa Integrazione Salariale in deroga per datori di lavoro, con meno di 5 dipendenti, operanti nei settori esclusi dall'applicazione dei vigenti strumenti di sostegno al reddito disciplinati dal D.lgs. n. 148/2015.

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Il decreto-legge è, inoltre, intervenuto su alcuni ammortizzatori a regime. È stata individuata, infatti, come specifica causale la “emergenza COVID-19”, rispetto alla quale sono definite delle procedure semplificate, pur nella garanzia di informazione, consultazione e esame congiunto, “svolti anche in via telematica”.

A questi trattamenti di sostegno al reddito si aggiungono delle indennità *una tantum* riconosciute ad alcune tipologie di lavoratori autonomi, a lavoratori stagionali e a lavoratori agricoli.

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Dato il complesso assetto degli ammortizzatori sociali nel nostro ordinamento, la tipologia di intervento applicabile a un dato lavoratore dipende *in primis* dal settore di appartenenza del datore di lavoro presso il quale è impiegato.

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) possono ricorrere alle relative misure di integrazione del reddito, ancorché con riferimento alla causale specifica per l’“emergenza COVID-19” e attraverso le modalità e condizioni agevolate stabilite dal decreto-legge n. 18/2020.

Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO possono ricorrere ai diversi fondi di solidarietà a loro applicabili e a cui sono iscritti. Anche in questo caso sono state previste specificità con riferimento all’emergenza in corso.

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Per i datori di lavoro esclusi dagli ammortizzatori a regime che abbiano tuttavia in forze meno di 5 dipendenti è stata concessa la Cassa in deroga.

Rimangono tuttavia esclusi dalla misure:

- il lavoro domestico.

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

IMPRESE INDUSTRIALI

Intervento di sostegno al reddito

- Trattamento ordinario d integrazione salariale (CIGO)

Destinatari

- Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata, apprendisti, in forza alla data del 23 febbraio 2020

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

IMPRESE INDUSTRIALI

Causale e procedura

- Sospensione o riduzione oraria con causale «emergenza COVID-19» esenzione da normale procedura (ex art. 14 D.lgs. n. 148/2015), fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 19 D.L. n.18/2020)

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

IMPRESE INDUSTRIALI

Importo

- 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale*

*I massimali previsti per le integrazioni salariali per il 2020 (circ. INPS n. 20/2020) sono stabiliti nelle misure di: 998,18 euro lordi (939,89 euro netti) per retribuzioni fino a 2.159,48 euro lordi e 1.199,72 euro lordi (1.129,66 euro netti) per retribuzioni superiore a 2.159,48 euro lordi.

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

IMPRESE INDUSTRIALI

Durata

- Durata massima 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020

Deroga

- Esclusione di contribuzione addizionale (ex. art. 5 D.lgs. n. 148/2015)

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

DATORI DI LAVORO CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI ISCRITTI AL FIS (FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE)

Si tratta di datori di settori esclusi da CIGO o CIGS e senza fondo di solidarietà bilaterale

Intervento di sostegno al reddito

- Assegno ordinario

Destinatari

- Tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante) esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto non professionalizzante (tipo I e III), in forza alla data del 23 febbraio 2020

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

DATORI DI LAVORO CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI ISCRITTI AL FIS (FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE)

Causale e procedura

- Sospensione o riduzione oraria con causale “emergenza COVID-19”, esenzione da normale procedura (*ex art. 30, comma 2, d.lgs. n. 148/2015*), fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 19, D.L. n. 18/2020)

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

DATORI DI LAVORO CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI ISCRITTI AL FIS (FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE)

Importo

- 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale

Durata

- Durata massima 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 a fine agosto 2020 (art. 19, commi 1, D.L. n. 9/2020) la sospensione con causale “emergenza COVID-19” non è computata nella durata massima di 26 settimane nel biennio mobile, né nella durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile

Deroga

- Esclusione di contribuzione addizionale (ex art. 5 D.lgs. n. 148/2015)

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

DATORI DI LAVORO CON PIÙ DI 5 E FINO A 15 DIPENDENTI ISCRITTI AL FIS (Fondo di Integrazione Salariale)

Per i datori di lavoro iscritti a FIS con più di 5 e fino a 15 dipendenti, non è normalmente previsto l'assegno ordinario

Intervento di sostegno al reddito

- Assegno ordinario “in deroga” (art. 19, comma 5, D.L. n. 18/2020)

Destinatari

- Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata, apprendisti, in forza alla data del 23 febbraio 2020

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

DATORI DI LAVORO CON PIÙ DI 5 E FINO A 15 DIPENDENTI ISCRITTI AL FIS (Fondo di Integrazione Salariale)

Causale

- Sospensione o riduzione oraria con causale “emergenza COVID-19”, esenzione da normale procedura (ex art. 30, comma 2 D.lgs. n. 148/2015), fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 19, D.L. n. 18/2020)

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

DATORI DI LAVORO CON PIÙ DI 5 E FINO A 15 DIPENDENTI ISCRITTI AL FIS (Fondo di Integrazione Salariale)

Importo

- 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale

Durata

- Durata massima 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 a fine agosto 2020 (art. 19, commi 1 e 6, D.L. n. 18/2020)

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

TRATTAMENTO ORDINARIO PREVISTO PER IL SETTORE AGRICOLO

Intervento di sostegno al reddito

- CISOA

Destinatari

- Operai a tempo indeterminato (OTI)
- Impiegati
- Quadri
- Apprendisti

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

TRATTAMENTO ORDINARIO PREVISTO PER IL SETTORE AGRICOLO

Causale (da verificare)

- Sospensione o riduzione oraria con causale «emergenza COVID-19»

Durata (da verificare)

- Durata massima 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 a fine agosto 2020 (art. 19, commi 1 e 6, D.L. n. 18/2020)

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAI VIGENTI STRUMENTI NORMATIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Trattasi di datori di lavoro operanti nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione dei diversi strumenti di sostegno al reddito disciplinati dal D.lgs. n. 148/2015, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

In riferimento al settore agricolo sono interessati dal seguente strumento gli operati a tempo determinato (OTD)

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAI VIGENTI STRUMENTI NORMATIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Intervento di sostegno al reddito

- CIG in deroga (art. 22, D.L. n. 18/2020)

Destinatari

- Tutti i lavoratori subordinati, in forza alla data del 23 febbraio 2020

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAI VIGENTI STRUMENTI NORMATIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Causale e procedura

- Sospensione o riduzione dell'attività aziendale determinata da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
- Trattamenti concessi con decreto delle regioni e province autonome

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAI VIGENTI STRUMENTI NORMATIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Importo

- 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale*

Durata

- durata massima 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 a fine agosto 2020 (art. 22, comma 1 D.L. n. 18/2020)

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

LAVORATORI AUTONOMI

Intervento di sostegno al reddito

- Indennità *una tantum*

Destinatari

- Collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- Professionisti titolari di P. IVA, attiva alla data del 23 febbraio 2020 (art. 27, comma 1, D.L. n. 18/2020)
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), **CD/CM**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (art. 28, comma 1, D.L. n. 18/2020)

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

LAVORATORI AUTONOMI

Causale e procedura

- Causale non specificata
- Domanda all'INPS

Importo

- 600 euro per il mese di marzo (non costituisce reddito)
- Non cumulabile con altre misure e con il reddito di cittadinanza
- Nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020 per iscritti a Gestione separata e 2.160 milioni di euro per l'anno 2020 per iscritti alle gestioni speciali dell'AGO

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Intervento di sostegno al reddito

- Indennità *una tantum*

Destinatari

- Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30, comma 1, D.L. n. 18/2020)

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Causale e procedura

- Causale non specificata
- Domanda all'INPS

Importo

- 600 euro per il mese di marzo (non costituisce reddito)
- Non cumulabile con altre misure e con il reddito di cittadinanza
- Nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020